



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/560 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2026

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 13 gennaio 2025 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India e della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (2) La denuncia è stata presentata da Eurofonte («denuncianti»), un'associazione che rappresenta i produttori europei di determinati lavori di ghisa. La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di determinati lavori di ghisa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (3) Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha aperto un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ⁽²⁾.

2. RITIRO DELLA DENUNCIA

- (4) Il 25 novembre 2025 i denunciati hanno contattato il consigliere-auditore, che è intervenuto per iscritto. In particolare i denunciati hanno chiesto al consigliere-auditore di esaminare, riguardo ad alcuni specifici documenti contenuti nel fascicolo pubblico (risposte al questionario e relazioni di missione su diversi produttori esportatori indiani), se il servizio avesse trattato correttamente alcune informazioni di natura riservata e se le sintesi delle informazioni riservate fornite fossero adeguate a consentire l'esercizio dei suoi diritti procedurali. Il consigliere-auditore ha concluso che le informazioni disponibili nel fascicolo pubblico erano adeguate e che non era possibile fornire le informazioni richieste in forma sintetica, in quanto così facendo si sarebbe corso il rischio di rivelare informazioni commerciali riservate/sensibili relative ai produttori esportatori interessati.
- (5) Con lettera del 3 febbraio 2026 i denunciati hanno ritirato la denuncia.
- (6) In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione. Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione.

3. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (7) La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento debba essere chiuso.
- (8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 176, del 30.6.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj>.

⁽²⁾ GU C, C/2025/1276, 26.2.2025, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/1276/oj>.

- (9) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell'India ha espresso il proprio sostegno alla chiusura del procedimento.
- (10) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325 10 00 31 e 7325 99 10 60) e originari dell'India e della Turchia è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
